

75.1000 IL GOVERNO

A.S. 926

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 75, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano, è riconosciuto alle predette autonomie speciali un contributo di 105.581.278 euro per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'Irpef e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

RISTORO STATO	
Valle d'Aosta	5.027.679,92
Provincia Autonoma Bolzano	20.971.313,54
Provincia Autonoma Trento	19.476.597,89
Friuli-Venezia Giulia	29.169.602,42
Sardegna	30.936.084,55
TOTALE	105.581.278,31

2-ter Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 22 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Conseguentemente

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 75 (Norme per l'attuazione degli accordi con le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)"

2. All'articolo 77, comma 9, le parole da: "sono effettuati dalla Sezione regionale" fino alle parole: "in corso" sono sostituite dalle seguenti: "sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti delle Regioni con cadenza annuale. Per le finalità di cui al primo periodo il collegio elabora una relazione, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che dia conto dell'esito positivo del controllo. In caso di mancata presentazione della predetta relazione o di relazione con esito negativo è sospesa l'erogazione del contributo per l'annualità relativa all'esercizio in corso e per quelle successive".

3. All'articolo 79, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:



«5-bis. Il personale di qualifica non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato, dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi della facoltà di cui al successivo comma 580, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato previa procedura selettiva e fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34.

5-ter. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 5-bis sono posti, fino all'anno 2042, a carico del contributo di cui al predetto comma 567, e dal 2043 sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

4. All'articolo 80, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4.bis. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali alla data del 1° gennaio 2024 è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2024 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2024. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

5. All'articolo 85, sono aggiunti i seguenti commi:

4-bis. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti "in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti "in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

4-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di importo pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026 da destinare, prioritariamente, ed in quote costanti nel triennio 2024-2026, agli



enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, così come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto. Ai relativi oneri, si fa fronte mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a,) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026.”


Conseguentemente

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Art. 85. (Misure in favore degli enti locali, di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate).

6. All'articolo 88, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Al fine di coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 13 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). Le regioni a statuto ordinario rinunciano, per un totale complessivo di 250 milioni di euro, al contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è corrispondentemente ridotto, per ciascuna regione, proporzionalmente alla percentuale di riparto di cui al secondo periodo. I relativi importi stanziati nel bilancio dello Stato sono conseguentemente disimpegnati. Le regioni a statuto ordinario nell'anno 2024 stanziavano risorse per investimenti, non finanziate dal debito, per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ciascuna secondo gli importi previsti dalla tabella 1 allegata al citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per un totale complessivo di 250 milioni di euro.»

7. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali) le parole <<e 2024>> sono sostituite con le parole <<, 2024, 2025 e 2026>>”.

Il governo




RELAZIONE TECNICA

Comma 1. In considerazione degli effetti dell'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi sulla compartecipazione all'Irpef, la disposizione di cui al comma 2-bis riconosce alle Regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e alle Province autonome un contributo di 105.581.278 euro per l'anno 2024, da ripartire secondo gli importi definiti con l'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle medesime Regioni e Province autonome. Al relativo onere, il comma 2-ter provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 22 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Comma 2. La disposizione, volta a prevedere che la verifica dell'attuazione dell'accordo e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse per il ripiano del disavanzo delle Regioni ai sensi dell'articolo 77, siano effettuati non dalla Sezione Regionale della Corte dei conti, ma dal collegio dei revisori dei conti delle Regioni con cadenza annuale, ha carattere ordinamentale e non determina effetti finanziari.

Comma 3. La disposizione è volta a consentire la possibilità di stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari del contributo previsto dall'articolo 1, comma 567, della legge n. 234/2021, che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo, ai sensi del comma 572 del medesimo articolo per il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio. I comuni interessati possono procedere alle predette assunzioni a tempo indeterminato, da effettuarsi previo espletamento di procedura selettiva, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019. La norma non determina, quindi, effetti finanziari.

Comma 4. La disposizione, che ricalca la disciplina di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022 è finalizzata a sostenere i processi di risanamento delle Province in stato di dissesto o in piano di riequilibrio. Per consentire l'ordinato ripristino della funzionalità di questi enti, è necessario che vi sia un supporto finanziario, come già venne disciplinato nel triennio 2018/2020, e reiterato nel biennio 2022-2023. La disposizione comporta oneri per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Comma 5. Il Tavolo tecnico - istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa - in questa fase conclusiva, si sta occupando di proporre i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento



delle spese rispetto ai ristori erogati. Il comma 1 del richiamato articolo 106 prevede, in particolare, che *“Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021”*.

In attesa della conclusione dell'iter di definizione del richiamato Decreto del Ministro dell'interno, il quadro finanziario stimato sulla base degli elementi attualmente a disposizione risulterebbe essere il seguente:

Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane:

Enti in deficit di risorse, circa n. 1.200, per un importo di 138 milioni di euro;

Enti in eccedenza di risorse, circa n. 2.700, per un importo di 253 milioni di euro.

Tenendo conto che per gli Enti in deficit deve essere prevista l'integrazione delle risorse assegnate e che, a livello di comparto, le risorse eccedenti sono pari a 253 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i ristori specifici di spesa non utilizzati, inclusi i ristori assegnati per i costi energetici nell'anno 2022, pari a 139 milioni di euro, le risorse da versare al bilancio dello Stato sono stimate per un totale complessivo di 392 milioni di euro.

Province e Città metropolitane:

Enti in deficit di risorse, circa n. 6, per un importo di 6,8 milioni di euro;

Enti in eccedenza di risorse, circa n. 19, per un importo di 35,7 milioni di euro.

Tenendo conto che per gli Enti in deficit deve essere prevista l'integrazione delle risorse assegnate e che, a livello di comparto, le risorse eccedenti sono pari a 35,7 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i ristori specifici di spesa non utilizzati, inclusi i ristori assegnati per i costi energetici nell'anno 2022, pari a 28,9 milioni di euro, le risorse da versare al bilancio dello Stato sono stimate per un totale complessivo di 64,6 milioni di euro.

Ciò premesso, i commi 4-bis e 4-ter prevedono che le somme ricevute in eccesso da parte degli Enti locali, per un ammontare complessivo stimato di circa 457 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Il comma 4-quater prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo di importo pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, 130 milioni di euro nell'anno 2025 e 140 milioni di euro nell'anno 2026 da destinare prioritariamente, ed in quote costanti nel triennio 2024-2026, agli enti locali in deficit di risorse rispetto ai fabbisogni Covid, così come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge n. 34/2020. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di



criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto. La copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo è assicurata mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, 130 milioni di euro nell'anno 2025 e 140 milioni di euro nell'anno 2026.

Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, che prevedono che le somme ricevute in eccesso da parte degli Enti locali, per un ammontare complessivo di circa 457 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato non già in unica soluzione, ma in quote costanti per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto a legislazione previgente non è stata prevista alcuna entrata per il bilancio dello Stato, ipotizzando l'integrale utilizzo delle risorse.

Diversamente, l'istituzione del fondo prevista dal comma 4-quater comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, 130 milioni di euro nell'anno 2025 e 140 milioni di euro nell'anno 2026, alla cui copertura si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Comma 6. L'emendamento prevede 100 milioni di euro in favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2024 al fine di coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023 e la riduzione di 250 milioni di euro delle somme disponibili per investimenti di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. La riduzione di 250 milioni di euro degli stanziamenti di cui alla richiamata tabella 1 si rende necessaria per garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica. In particolare, il riconoscimento alle regioni di un contributo di 100 milioni di euro, ampliando la capacità di spesa corrente per 100 milioni nel 2024, richiede pari copertura in termini di Indebitamento Netto. Considerato che le risorse stanziare per spese di investimento pluriennali, sulla base delle informazioni più aggiornate incorporate nei quadri tendenziali di finanza pubblica presentati nella NADEF 2023, hanno sotteso un diverso profilo di impatti sull'Indebitamento Netto (40 % per il primo e il secondo anno e il 20% per il terzo anno) occorre ridurre gli stanziamenti per investimenti di 250 milioni di euro.

Comma 7. Si estende la cumulabilità delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico con i contributi regionali, già prevista per gli anni 2023 e 2024 dall'articolo 7 del DL 34/2023, anche per gli anni 2025 e 2026.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

07/12/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta

